

REGIONE PUGLIA


SETTORE LAVORO E COOPERAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 435/A IV Legislatura

SCHEMA DI d.d.l. REGIONALE RECANTE:

"INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN PUGLIA".

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA



I responsabili dell'Ufficio Studi


Settori LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Giovanni RECCHIA Maria DATTANZI




IL COORDINATORE

Sig.ra Grazia ZENZOLA



L'ASSESSORE

dott. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Il d.d.l., che accoglie e recepisce gli indirizzi dati dallo Stato alle Regioni con L. n.949/86, rappresenta una prima risposta alle istanze emergenti dal mondo dei lavoratori extracomunitari residenti nella regione.

E' noto che ormai anche la Puglia è interessata da una massiccia presenza di lavoratori extracomunitari e soprattutto dal dilagare dell'immigrazione clandestina (i soli lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste speciali di collocamento della Puglia sarebbero n.2.841 alla data del 31.12.88); ciò ha richiesto una attenzione particolare al problema - come peraltro acclarato da tutte le parti politiche e ribadito nel corso della 1^a Conferenza Nazionale sui Problemi degli Immigrati tenutasi a Bari nel 1988 - sotto il profilo etico, sociale, giuridico ed una approfondita individuazione degli interventi da attuare.


Il d.d.l. rappresenta, pertanto, il risultato di attenta analisi e riflessione sui problemi e le istanze del mondo immigratorio, oltre che il frutto di una ampia e democratica consultazione e partecipazione di Enti ed Organismi interessati al fenomeno.

La Regione Puglia, infatti, in sintonia con le intese raggiunte negli incontri di coordinamento interregionale, ha conferito a tre professionisti di chiara fama (proff.ri CRISCI, DALFINO e PANICO) formale incarico di predisporre un'ipotesi di strumento legislativo rispondente alle esigenze emergenti dall'attuale dibattito in corso ai vari livelli su scala nazionale.

L'elaborato, acquisito dall'Assessorato al Lavoro, è stato quindi oggetto di esame prima da parte di un gruppo di organismi interessati (ANCI, UPRR, CAGEP, ACSI, FOCSI, FILEF, CGIL, CISL, UIL) e poi da parte del Comitato per l'emigrazione allargato ad altri membri della Consulta. Dalla'ampia consultazione e discussione che ne è derivata, sono scaturite utili indicazioni per alcune modifiche che si ritiene abbiano accresciuto la validità ed efficacia della proposta normativa.

Il d.d.l. intende garantire agli immigrati un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini della regione, offrendo assistenza e sostegno,

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settore Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI




IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dot.ssa DE PALMA ANNA R.

IL COORDINATORE

Sig.ra Grazia ZENZOLA

1^o ASSESSORE

dott. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA

- 2 -

per il pieno inserimento sociale, ad una fascia debole di persone esposta al rischio di emarginazione.


La Regione Puglia (collocandosi nel solco tracciato da altre Regioni) prevede interventi organici e completi, coerenti sia con la legislazione nazionale che con la stessa programmazione regionale.

Gli interventi previsti dall'art. 3 spaziano dall'attività di studio e ricerca sul fenomeno immigratorio, alla promozione e realizzazione di iniziative volte alla conservazione dell'identità culturale degli immigrati, all'informazione sulle condizioni di vita e di lavoro nella regione, alla incentivazione di attività nei settori produttivi, all'attuazione di forme di assistenza sociale, formativa e scolastica degli immigrati e delle loro famiglie, all'individuazione di forme di incentivi per il soddisfacimento delle esigenze abitative degli immigrati e delle loro famiglie, al sostegno e promozione delle associazioni che operano a favore degli immigrati.


La legge, inoltre, prevede l'attuazione degli interventi regionali e comunali con il metodo della programmazione triennale, che, muovendosi secondo le linee tracciate dalla L.R. n. 65/79, assicura scelte flessibili, nel rispetto delle specifiche competenze regionali e comunali.

Nel quadro normativo appena esposto assume, infine, una sua particolare significatività la Consulta per l'Immigrazione, organo consultivo, ma anche partecipativo e propulsivo delle scelte da operare nel settore.


I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria MATTANZI




IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA



IL COORDINATORE
Sig.ra GRAZIA ZENZOLA



L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA


Art. 1

Finalità


1- La Regione Puglia, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze statutarie ed in attuazione dei principi contenuti nella Legge 30.12.86, n. 943, realizza interventi volti a garantire la parità di trattamento e la piena uguaglianza dei diritti degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie rispetto ai cittadini pugliesi.

2- La Regione, in particolare, promuove ogni azione volta alla rimozione e al superamento delle difficoltà per l'inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, nel rispetto della loro identità culturale; realizza, altresì, interventi volti ad assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro, alle prestazioni socio-sanitarie ed alla disponibilità di idonea abitazione.


IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA



I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI



IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA



L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA

Art. 2 Beneficiari

1- I beneficiari della presente legge sono gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della regione per motivi di lavoro, di studio, o comunque con permesso di soggiorno.

2- Sono altresì considerati immigrati i figli ed il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di immigrato ai sensi della presente legge.


3- Sono esclusi dai benefici previsti:

a) gli artisti, i professionisti ed i lavoratori soggiornanti in Puglia per periodi di tempo limitati in quanto assunti da organizzazioni ed imprese straniere, con contratto di lavoro alla cui scadenza essi siano tenuti al rimpatrio nel Paese di origine;



b) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

c) i marittimi.


L' RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA




I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria MATTIANZI



IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA



L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA

Art. 3

Interventi

1- Gli interventi di competenza regionale sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

2- Gli interventi regionali debbono assicurare la realizzazione di:

- a) studi, indagini e ricerche sugli aspetti demografici, sociali e culturali del fenomeno immigratorio che interessa la regione;
- b) un'adeguata informazione fra gli immigrati sulle condizioni di vita e di lavoro nella regione, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta di lavoratori immigrati, alle competenze nelle materie proprie della Regione e, in particolare, in materia di formazione, riqualificazione e inserimento al lavoro, nonché ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito della Commissione regionale per l'Impiego, in conformità dalle direttive del Ministero del Lavoro, di cui al primo comma dell'art. 5 della Legge 30.12.86, n.943;
- c) iniziative a favore degli studenti, in attuazione delle leggi regionali sul diritto allo studio, con particolare riferimento all'istruzione universitaria, nonché iniziative volte all'inserimento e al sostegno scolastico e formativo dei figli degli immigrati e al riconoscimento da parte dello Stato italiano dei titoli di studio conseguiti dagli immigrati stessi all'estero;
- d) iniziative sociali volte all'orientamento scolastico, al diritto allo studio, alla formazione professionale e alla riqualificazione degli immigrati, nonché al loro inserimento nell'ambiente di vita e lavoro, in attuazione del terzo comma dell'art. 2 della Legge 21.12.78, n.845 concernente "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- e) iniziative culturali e sociali a favore degli immigrati e delle loro famiglie e, in particolare, quelle atte all'apprendimento della lingua italiana, alla conoscenza della cultura delle comunità di immigrati tra i cittadini pugliesi, in funzione della integrazione sociale;

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni Recchia Maria RATTANZI

MOD. 2 - Conto L. 109/78 - Ufficio della Giunta Regionale - Bari

IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa
L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO

REGIONE PUGLIA

- f) iniziative nelle materie di propria competenza, volte al reinserimento degli immigrati nei Paesi di origine, anche mediante convenzioni con altri Enti Locali ed organizzazioni private, ai fini ^{di cui} dal 3° comma dell'art.9, della legge 30.12.86, n.943 ed in conformità all'art.2 della legge 26.2.87, n.49;
- g) servizi agli immigrati ed alle loro famiglie, tendenti a favorire la disponibilità di abitazioni, a rendere effettivo il diritto alla assistenza sanitaria ed ai servizi sociali previsti per i cittadini pugliesi;
- h) forme di godimento dell'abitazione degli immigrati e delle loro famiglie;
- i) iniziative specifiche per la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate con particolare riferimento alla tutela della maternità:
- iniziative a tutela dei minori;
 - iniziative a favore degli handicappati;
 - iniziative a favore degli anziani;
- l) attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali degli immigrati in forma singola o associata, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione;
- m) iniziative volte a fornire alla Commissione Regionale per l'Impiego, nell'esercizio del ruolo proprio della Regione ai sensi della vigente normativa, notizie ed elementi utili ad orientare la C.R.I. nell'emanazione delle direttive in materia di impiego e di mobilità professionale dei lavoratori extracomunitari, di cui al 1° comma dell'art. 5 della Legge 30.12.86, n.943;
- n) centri di accoglienza nei Comuni ove risulti più elevato il numero degli immigrati.

3- Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte in collaborazione con i Ministeri competenti, con altre Regioni, Enti Locali, Amministrazioni pubbliche, enti privati, associazioni e consulte locali, istituite ai sensi dell'art.8 della legge 30.12.86, n.943.

4- Gli interventi concernenti l'assistenza sociale, scolastica e sanitaria di competenza comunale, sono attuati sulla base di programmi triennali, adottati dagli Enti Locali singoli o associati.

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI

MOD. 2 - Centro Litografico della Giunta Regionale - Bari

Il RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA
Il COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA
L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO

REGIONE PUGLIA

5- I Comuni singoli o associati, realizzano gli interventi di cui al precedente comma, nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. n.616 del 24.7.77 ed in relazione alla Legge 23.12.78, n.833 ed alla normativa regionale di recepimento, provvedendo in particolare a:

- a) l'erogazione di contributi a favore degli immigrati che versino in condizioni economiche disagiate, anche al fine di favorire l'inserimento nella vita sociale produttiva;
- b) la concessione di sussidi straordinari alle famiglie degli immigrati che dimorano nella regione, le quali si trovino in particolari condizioni di bisogno;
- c) la concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani e ai figli degli immigrati.

6- Riguardo alle condizioni economiche e allo stato di bisogno richiesti per la fruizione degli interventi di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di legge vigenti e dei rispettivi provvedimenti attuativi.

7- I programmi comunali di intervento devono pervenire all'Assessorato al Lavoro entro il 15 settembre per il triennio successivo.

8- Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo nello spirito del coordinamento di cui al 2° comma dell'art.4 del D.P.R. 24.7.77, n.616 concernente "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.Luglio 1975, n.382".


9- Il Settore Lavoro, oltre all'attuazione delle iniziative di sua competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di cui al presente articolo, quali che siano i settori dell'Amministrazione Regionale competenti per i singoli campi di intervento, mediante una specifica struttura organizzativa, che verrà istituita con legge regionale di

riordino degli Uffici.

I responsabili dell'ufficio Studi
Settore Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI




IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA



IL COORDINATORE

Sig.ra Grazia ZENZOLA



L'ASSESSORE

dott. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA

Art. 4

Attività di studio, indagine e ricerca

1- L'attività di studio, indagine e ricerca di cui al precedente art.3 è diretta alla raccolta di dati ed informazioni presso gli organi dello Stato, degli Enti Locali, degli Enti Pubblici e privati sui movimenti migratori.

2- La Regione svolge questa attività direttamente, mediante il conferimento di incarichi specifici ad Istituti di ricerca pubblici e privati o associazioni.

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dot.ssa DE PALMA ANNA ROSA

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI

IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA

L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO

REGIONE PUGLIA

ART. 5

INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO

1- Allo scopo di favorire il reperimento di alloggi per il soddisfacimento delle esigenze abitative, la Regione concede contributi ai Comuni, Consorzi di Comuni, Enti morali Pubblici e privati per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare agli immigrati e alle loro famiglie.

2- Gli Enti beneficiari di contributi di cui al comma precedente presentano formale richiesta corredata di completa documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario degli alloggi interessati all'intervento.

3- La Giunta Regionale, nel procedere all'eventuale accoglimento delle domande presentate, tiene conto dell'entità del fenomeno immigratorio nonché della fattibilità del progetto.

4- L'erogazione del contributo viene effettuata, a seguito dell'approvazione del programma regionale che stabilisce i criteri ed il montepiù dell'intervento e della legge regionale di bilancio, come segue:

- a) il 75% del contributo dopo la presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta;
- b) il restante 25% a seguito di presentazione della stessa documentazione attestante l'esecuzione del progetto ammesso a finanziamento.

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI

gpr *lattan*

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA

Anna Rosa De Palma

IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA

Grazia Zenzola

L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO

Giuseppe Zingrillo

REGIONE PUGLIA

Art. 6

CONSULTA REGIONALE

1- È istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari in Puglia, quale organo di consultazione di partecipazioni.

2- La Consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è convocata e presieduta dall'Assessore al Lavoro che può nominare due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza delle Associazioni che si occupano dei problemi degli immigrati e uno in rappresentanza dei lavoratori immigrati extracomunitari.

Essa è composta:

- a) da n. 11 immigrati extracomunitari, designati dalle rispettive collettività in Puglia già costituita in forma associativa, fra i quali uno studente, un rifugiato politico e due rappresentanti donne;
- b) da n.3 rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organi;
- c) da n.4 rappresentanti designati Patronati aventi sede nella regione e che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi organi;
- d) da n.4 rappresentanti dei lavoratori di lavoro dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) da n.1 rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro designato dal dirigente dell'Ufficio stesso;
- f) da n.1 rappresentante delle Province della Puglia, designato dall'Unione Regionale delle Province Pugliesi (URPP);
- g) da n.1 rappresentante dei Comuni designato dalla Sezione Regionale dell'ANCI;
- h) da n.5 rappresentanti delle Associazioni degli emigrati a carattere nazionale che svolgono con continuità a livello regionale attività in favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;
- i) da n.3 rappresentanti del Consiglio regionale designati dallo stesso, di cui 1 in rappresentanza delle minoranze.

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dot.ssa DE PALMA ANNOROSA

IL COORDINATORE

Sig.ra Grazia ZENZOLA



L'ASSESSORE

Dott. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA

3. Le designazioni, per ognuna delle quali viene segnalato un membro effettivo ed uno supplente, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta; trascorso tale termine, la Consulta viene costituita sulla base delle designazioni effettuate, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, fatte salve le eventuali successive integrazioni.


REGIONE PUGLIA

ART. 7


FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

- 1- I componenti della Consulta per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati.
- 2- La designazione dei vari componenti deve avvenire ad opera dell'Associazione o Ente rappresentato 30 gg. prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, è prorogato d'ufficio il componente in carica.
- 3- Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale all'uopo incaricato dalla Giunta Regionale su designazione dell'Assessore al Lavoro.
- 4- Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, Enti o Associazioni interessati ai problemi degli immigrati.
- 5- Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica.
- 6- La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale.
- 7- La Consulta ha il compito di esprimere pareri non vincolanti per l'adozione di interventi ed iniziative di cui alla presente legge.

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNAROSA




I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali



IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA



L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO



REGIONE PUGLIA

ART. 8

COMITATO TECNICO ESECUTIVO

- 1- La Consulta elegge nel proprio ambito un Comitato Tecnico composto:
 - dal Presidente della Consulta o da uno dei Vice-Presidenti;
 - da ~~da~~ uno dei Consiglieri regionali di cui alla lettera i) del precedente Art. 6;
 - dal rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro;
 - dai cinque rappresentanti delle Associazioni degli Immigrati di cui alla lettera a) del precedente art. 6;
 - da un rappresentante delle associazioni degli emigrati di cui alla lettera h) del precedente art. 6.
- 2- Il Comitato è presieduto dal Presidente della Consulta o da uno dei due Vice Presidenti.
- 3- Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario della Consulta.
- 4- Il Comitato Tecnico:
 - collabora con l'Assessorato al Lavoro per lo svolgimento dell'attività istruttoria concernente gli interventi regionali, nonché per la predisposizione di atti e documenti da sottoporre, per il parere, all'esame della Consulta;
 - cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta;
 - può essere sentito dall'Assessore al Lavoro su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione e gestione della presente legge.
- 5- Il Comitato può essere integrato di volta in volta, in relazione alla tipologia degli interventi da attuare, dal Coordinatore dell'Assessorato regionale interessato.

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI

GR *M.L.*

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA

Anna Rosa De Palma

IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA

Grazia Zenzola

L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO

Giuseppe Zingrillo

ART. 9

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- 1- Alle Associazioni, Enti, istituzioni a carattere regionale e alle Associazioni, Enti, Istituzioni a carattere Nazionale aventi una sede nella Regione, che operino con carattere di continuità a favore degli immigrati e delle loro famiglie, nonché alle associazioni costituite dagli stessi immigrati, possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione socio-culturale e per lo svolgimento di studi e Convegni.
- 2- I contributi sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta Regionale entro il 31/10 di ciascun anno e corredate da:
 - copie autenticate dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - documentazione comprovante lo svolgimento continuativo di attività e funzioni a favore degli emigrati e degli immigrati;
 - programma corredato di preventivo di spese riguardanti le iniziative che s'intendono realizzare nonché le spese di gestione.
- 3 - Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni che abbiano usufruito di contributo nell'anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta Regionale il consuntivo dell'attività svolta con la relativa documentazione di spesa.
- 4- La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione della Associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo nonché il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate.
- 5- La Regione -tramite il competente Assessorato alla Ragioneria effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo con facoltà di disporre, nel caso di non corretto impiego delle somme stesse, la revoca della sovvenzione erogata.

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI



IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA



L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO



IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNAROSA



ART. 10

PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE

1 - La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, sentita la Consulta per l'Immigrazione, sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il programma triennale di interventi previsti dal precedente art. 3.

2- Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per l'erogazione ai Comuni dei fondi per l'attività di loro competenza.

RESPONSABILE UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI

IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA

L'ASSESSORE
DOTT. Giuseppe ZINGRILLO

REGIONE PUGLIA

ART..11

NORMA TRANSITORIA

- 1 - In sede di prima applicazione della presente legge il programma triennale di cui al precedente art. 10 viene sottoposto dalla G.R. all'esame del Consiglio regionale entro mesi quattro dall'entrata in vigore della legge.
- 2- Sempre in sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta Regionale di cui al precedente art. 6 viene costituita entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 3- Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti ai precedenti artt. 3-5 -9 le domande degli Enti interessati devono pervenire all'Assessorato regionale al Lavoro non oltre 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Dott.ssa DE PALMA ANNA ROSA

I responsabili dell'Ufficio Studi
Settori Lavoro e Servizi Sociali
Giovanni RECCHIA Maria LATTANZI

IL COORDINATORE
Sig.ra Grazia ZENZOLA

L'ASSESSORE
dott. Giuseppe ZINGRILLO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Costituzionale
liare permanente il 28.2.90

187

ALLEGATO AL D.D.L.

"Interventi a favore dei
lavoratori extra comunitari
in Puglia"

Visto

RESPONSABILE
Ufficio Impiego